



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO “COMENIUS CENTRO MULTIDISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEI DOCENTI” DELL’UNIVERSITÀ TELEMATICA DEGLI STUDI IUL

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023 (“Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”)

(approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2024)

Art. 1 - Costituzione

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2023 è stato costituito, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023 (“Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2023, il Centro “COMENIUS Centro multidisciplinare per la formazione permanente dei docenti”, d’ora in poi “Centro”. Tutti i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e continua degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con sede amministrativa presso l’Università Telematica degli Studi IUL, afferiscono e sono gestiti dal Centro. La titolarità dei corsi e l’accreditamento degli stessi restano in carico all’Università.

Il Centro è privo di autonomia contabile.

Art. 2 - Finalità

Al Centro compete:

- a) la proposta agli organi di governo dell’Ateneo dell’attivazione dei percorsi di formazione ai sensi delle norme vigenti;
- b) il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in coerenza con le classi di concorso;
- c) l’organizzazione dei percorsi di formazione iniziale e continua, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
- d) la garanzia della coerenza funzionale dei settori scientifico-disciplinari delle attività formative previste nell’ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
- e) l’individuazione delle modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse umane e logistiche;
- f) la definizione delle convenzioni con le istituzioni scolastiche, ivi compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito dei percorsi di formazione.

Art. 3 - Percorsi formativi – Consigli didattici e Direttori

I percorsi formativi, istituiti ed accreditati ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023, sono proposti, coordinati e organizzati dal Centro.

Per ogni percorso di formazione iniziale è costituito un Consiglio didattico composto da Professori universitari responsabili della didattica del percorso formativo, da docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con funzione di tutoraggio, ove nel percorso formativo sia previsto il tirocinio diretto e/o indiretto, e da una rappresentanza degli studenti.

Tra i professori di prima o di seconda fascia dell’Università è individuato, con decreto del Rettore su proposta del Coordinatore del Centro di cui al successivo art. 5, anche in comune tra più percorsi distinti nel rispetto delle Linee Guida dell’ANVUR per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione per gli insegnanti, il Direttore del percorso formativo.

Il Direttore del percorso formativo dovrà essere afferente a uno dei SSD previsti dal piano di studi del percorso o dei percorsi formativi e titolare di almeno un incarico didattico.

Il Direttore del percorso formativo dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile nell’incarico. In caso di cessazione anticipata dalla carica, il mandato del subentrante ha la durata ordinaria prevista dal presente comma, con l’aggiunta della parte dell’anno accademico in cui è avvenuto il subentro.

Il Consiglio didattico:

- a) individua le attività formative funzionalmente correlate al profilo di cui all’allegato A del decreto del 4 agosto 2023 e ai risultati di apprendimento degli studenti;
- b) cura il coordinamento organizzativo del percorso di formazione iniziale;

- c) cura il coordinamento didattico delle attività formative del percorso di formazione iniziale nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevedendo l'attivazione di laboratori pedagogico-didattici coerenti con il profilo di cui all'allegato A;
- d) propone l'assegnazione dei carichi didattici, anche tenuto conto dei requisiti di accreditamento dei percorsi di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 3 agosto 2023.

Le attività formative dell'area delle scienze dell'educazione possono essere condivise tra più classi di abilitazione di area scientifico-disciplinare omogenea, sulla base delle caratteristiche delle singole classi di concorso, nel rispetto dei requisiti dei percorsi di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 3 agosto 2023.

Art. 4 - Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- Il Coordinatore;
- La Giunta;
- L'Organo deliberante del Centro.

Si precisa che non è previsto alcun compenso per l'attività resa dagli organi del Centro e dai relativi componenti.

Art. 5 - Il Coordinatore del Centro: nomina e funzioni

Il Coordinatore del Centro è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione fra i Professori di ruolo di I e II fascia dell'Ateneo, rimane in carica tre anni ed è rinnovabile nell'incarico.

Il Coordinatore sovrintende alle attività del Centro. Convoca e presiede la Giunta e l'Organo deliberante del Centro e supervisiona l'attuazione delle relative deliberazioni a carico dei singoli Consigli didattici.

Il Rettore, con proprio Decreto, nomina la commissione di selezione per l'ammissione al corso e le commissioni per le verifiche intermedie laddove previste.

Supervisiona e sottoscrive tutti gli atti relativi all'attività del corso e ne assicura la trasmissione alla struttura amministrativa competente.

Approva in caso di urgenza le variazioni al piano didattico proposte dai Direttori, nel rispetto di norme e regolamenti vigenti, e le trasmette alla struttura amministrativa competente.

Art. 6 - La Giunta del Centro: Composizione e funzioni.

La Giunta del Centro è composta dal Coordinatore del Centro, che la presiede, e dai Direttori dei percorsi formativi di cui al precedente art. 3.

La Giunta del Centro è convocata dal Coordinatore di norma almeno due volte all'anno. Inoltre essa è convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Coordinatore, o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, tramite posta elettronica inviata almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali si può procedere alla convocazione con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni della Giunta possono svolgersi nelle seguenti modalità: esclusivamente in presenza; esclusivamente in via telematica; in modalità mista, con componenti sia in presenza sia collegati in via telematica. La modalità di svolgimento della riunione è indicata nella convocazione.

La Giunta:

- a) coadiuva il Coordinatore del Centro nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) cura il coordinamento didattico e organizzativo tra i percorsi di formazione iniziale, in coerenza con le classi di concorso;
- c) individua le modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale e interregionale per i percorsi a bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche;
- d) verifica la coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
- e) coordina e verifica la definizione delle convenzioni con le istituzioni scolastiche ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito dei percorsi di formazione.

Art. 7 - Organo deliberante del Centro: Composizione e funzioni

L'Organo deliberante del Centro è formato dai componenti della Giunta, nonché da un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominati dall'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente. Il Coordinatore del Centro svolge le funzioni di Presidente. Può partecipare alle sedute un Responsabile tecnico-gestionale senza diritto di voto.

L'Organo deliberante del Centro è convocato dal Coordinatore di norma almeno due volte all'anno. Inoltre esso è convocato ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Coordinatore, o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, tramite posta elettronica inviata almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali si può procedere alla convocazione con un preavviso di almeno ventiquattro ore. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le riunioni dell'Organo deliberante possono svolgersi nelle seguenti modalità: esclusivamente in presenza; esclusivamente in via telematica; in modalità mista, con componenti sia in presenza sia collegati in via telematica.

L'Organo deliberante svolge funzioni di gestione e in particolare:

- a) approva le linee di indirizzo e di sviluppo strategico delle attività formative del Centro da proporre programmaticamente agli organi di Ateneo;
- b) propone le linee guida per il coordinamento didattico e organizzativo in capo alla Giunta, ne monitora le attività e valuta l'andamento dei percorsi di formazione iniziale anche in coerenza con le classi di concorso, per la successiva approvazione degli organi di Ateneo;
- c) definisce le linee guida per individuare le modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale e interregionale per i percorsi a bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e materiali;
- d) propone agli organi di Ateneo l'istituzione, la denominazione dei percorsi formativi, nonché l'indicazione del numero massimo degli studenti ammissibili;
- e) definisce l'utilizzazione delle risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento dei percorsi da proporre agli Organi di Ateneo per la relativa approvazione.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione ed è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo.